



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 03/10/2013

### ACQUEDOTTO PUGLIESE

Indennità d'esproprio.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Dirigente per la Pianificazione dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale in Puglia, con decreto n. 24 del 2 Maggio 2011 ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 Art. 6 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii, ha conferito all'Acquedotto Pugliese S.p.A. la delega delle potestà espropriative da esercitare per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- l'Acquedotto Pugliese S.p.A., giusta disposizione 61654 del 24 Maggio 2011, ha accettato la suddetta delega, costituendo l'Ufficio per le Espropriazioni ed individuando come dirigente l'Avv. Alessio Chimenti e come Responsabile di questo procedimento espropriativo il geom. Francesca Lanfrancotti;
- con Disposizione Prot. 63440/2012 si provvedeva al subentro dell'Avv. Maurizio Cianci nelle funzioni di Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni;
- la predetta disciplina di delega all'Art. 2, contempla anche le attività connesse al presente atto:
- con delibera consiliare n. 32 del 14 Luglio 2009 si disponeva l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- con Determina n. 21 del 2 Maggio 2011 il Dirigente per la Pianificazione dell'Ato Puglia ha approvato il progetto esecutivo, dando atto che detta approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità;
- con Decreto n. 87204 emanato da questo Ufficio in data 21 Luglio 2011, è stata disposta l'occupazione anticipata degli immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento ed è stata contestualmente determinata in via provvisoria la relativa indennità di esproprio;
- in data 8 Settembre 2011 i tecnici incaricati hanno proceduto alla immissione nel possesso degli espropriandi immobili mediante regolare redazione del relativo verbale;

Preso atto che:

- con nota interna Prot. 71913/2012 il Direttore Tecnico riferiva in merito all'opportunità di procedere con la proposta di variazioni migliorative ex art. 162 comma 3 del Dpr 207/2010 avanzata dall'impresa appaltatrice delle opere con nota del 28 Maggio 2012;
- dette variazioni prevedevano, tra l'altro, la restituzione di talune porzioni di immobili occupate con verbale del 8 Settembre 2011;
- limitatamente alle porzioni censite in agro di Altamura al Fg 163, p.lle 409 e 410, in ragione dell'interferenza con la linea elettrica aerea ivi insistente, si rendeva necessario procedere all'ulteriore occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;
- per far fronte alla necessità innanzi descritta in data 3 Agosto 2012 a Comune di Altamura, nella persona del Dirigente del Settore LL.PP. emanava, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del Dpr 327/2002.

ordinanza n. 270 recante occupazione temporanea dei cespiti interessati dall'interferenza,; ivi escludendo gli immobili sopra distinti ed in Altamura censiti al Fg 163 p.lle 409 e 410 in ragione della dichiarazione di assenso rilasciata il 12 Luglio 2012;

- con verbale del 15 Ottobre 2012 questo Ufficio per le Espropriazioni procedeva alla restituzione e contestuale nuova occupazione temporanea irti ottemperanza alla richiamata Ordinanza Dirigenziale n. 270/2012 del Comune di Altamura;

Considerato che:

- con nota Prot. 70453/2012 il Comune di Altamura riferiva in merito alle quotazioni immobiliari in proprio possesso, utili alla determinazione dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 37 del Dpr 327/2001;

- in relazione alla durata del possesso compiutosi nel lasso di tempo intercorrente tra l'8 Settembre 2011 (data della prima immissione nel possesso) e il 15 Ottobre 2012 (data di restituzione) e, a decorrere da tale data fino allo spirare di mesi tre, è stata formulata offerta di determinazione provvisoria dell'indennità per un totale pari ad Euro 4.374,81;

- che la ditta proprietaria ha dichiarato la condivisione dell'entità degli importi proposti.

Atteso che:

- l'Art. 26 comma 7 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii. dispone la pubblicazione" nel Bur dei provvedimenti di pagamento diretto delle indennità;

- è data facoltà, sussistendone gli interessi ed entro e non oltre il termine di 1 pubblicazione, di presentare osservazioni e/o opposizioni in relazione alla misura dell'indennità ovvero a tutela del diritto reale di garanzia posseduto;

- ove le opposizioni e/o osservazioni formulate saranno ritenute pertinenti si procederà, giusto comma 4 Art 26 del Dpr 327/2001, al deposito dell'indennità fino al raggiungimento dell'accordo sulla ripartizione degli importi indennitari;

- le somme riconosciute a titolo di indennità di occupazione temporanea di immobili aventi destinazioni urbanistiche "A", "B", "C", "D" sono assoggettate alla ritenuta alla fonte nella misura del venti per cento ai sensi dell'Art 35 comma 2 del Dpr 327/2001, salvo il disposto di cui al comma 1; - in ragione del carattere temporaneo delle occupazioni sottese alle indennità in argomento, non sarà posto in essere alcun tipo di frazionamento catastale delle aree coinvolte.

Visto:

- il disposto congiunto di cui ai commi 9 Art 37 e 4 dell'Art 40 del Dpr 327/2001, a norma del quale al proprietario diretto coltivatore ovvero terzo conduttore del medesimo, spetta, nel caso di immobile avente destinazione, urbanistica edificatoria, una ulteriore indennità commisurata al valore agricolo medio sulla base della coltura effettivamente praticata;

- il verbale di amichevole constatazione redatto il 3 Dicembre 2012 in contraddittorio tra la ditta proprietaria e l'Acquedotto Pugliese Spa, nel quale' preso atto della maggiore occupazione intervenuta nel corso delle attività di cantiere se ne determinava il relativo ristoro nell'ammontare di Euro 1.500.001 già corrisposti pro-quota giuste le quietanze rilasciate in data 31 Maggio 2013;

- la Disposizione 94417/2013 di cui la presente costituisce estratto.

DISPONE

1. Di corrispondere in favore degli intestatari catastali di seguito riportati ed' in relazione al titolo e quota di relativa pertinenza, gli importi a saldo definitivo delle dovute indennità meglio di seguito distinte.

a) Ditta catastale MORAMARCO Francesco nato a ALTAMURA il 7 Maggio 1945 CF MRM FNC 45E07

A225 K comproprietario per una quota di 1/3 in regime di comunione pro indiviso. MORAMARCO Giuseppe nato a Altamura il 9 Agosto 1941 CF MRM GPP 41M09 A2251 Q comproprietario per una quota di 1/3 in regime di comunione pro indiviso, MORAMARCO Renato Nicola nato ad Altamura il 21 Settembre 1947 CF MRM RTN 47P21 A225I comproprietario per una quota di 1/3 in regime di comunione pro indiviso; tutti i componenti la ditta catastale hanno condiviso gli importi indennitari proposti in via provvisoria. In esito all'espletamento degli accertamenti patrimoniali eseguiti presso il servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio è stata esclusa la sussistenza di diritti pregiudizievoli;

2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del D.P.R. 327/01.

Il Responsabile del  
Procedimento Espropriativo  
Geom. Francesca Lanfrancotti

Il Dirigente Ufficio Espropri  
Avv. Maurizio Cianci

---